

SERVIZIO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Sud – est Milanese
(ambito COM 20)

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO
(Approvato dal Comitato di Gestione in data 14.05.2010)

Approvato con delibera C.C. n. 58 dell'11.10.2010

Sommario

Art. 1	2
Art. 2	2
Art. 3	2
Art. 4	2
Art. 5	2
Art. 6	3
Art. 7	3
Art. 8	3
Art. 8 bis	4
Art. 9	4
Art. 10	5
Art. 11	5

Art. 1

L'attuazione di quanto previsto all'art. 2 "Scopi e finalità del Servizio Intercomunale" della Convenzione tra gli Enti associati per la costituzione e la gestione di un Servizio Intercomunale di Protezione Civile è garantita da un Ufficio Associato secondo le norme del presente Regolamento in ottemperanza agli artt. 7 e 9 della citata Convenzione.

Art. 2

L'Ufficio Associato, emanazione del Servizio Intercomunale, è un'unità di Protezione Civile.

Ha sede presso il Comune di San Giuliano Milanese, in qualità di Ente referente, in ottemperanza all'art. 4 della citata Convenzione.

Art. 3

Ogni Ente convenzionato mantiene l'autonomia prevista dalle disposizioni vigenti, in materia di Protezione Civile.

In tal senso, il Sindaco territorialmente competente assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, e potrà avvalersi del supporto del Servizio Intercomunale di Protezione Civile.

Il Servizio Intercomunale viene messo a disposizione della Prefettura (U.T.G.) nel caso di attivazione del C.O.M.

Art. 4

L'Ufficio Associato è strutturalmente composto da:

- una Commissione Tecnica Consultiva Intercomunale;
- un Comitato Operativo Intercomunale (C.O.I.);
- una Centrale Operativa per la gestione delle situazioni di emergenza/crisi

Art. 5

L'Ufficio Associato è coordinato da:

- Dirigente Tecnico nella persona del Dirigente incaricato del Servizio di Protezione Civile del Comune referente;
- Direttore Operativo nella persona del rappresentante delle Organizzazioni di Volontariato (Gruppi Comunali e Intercomunali nonché Associazioni di volontariato interessanti gli Enti associati) di Protezione Civile, indicato dal Comitato di coordinamento delle stesse
- Funzionario del servizio di protezione Civile del comune referente;

I responsabili di tale struttura partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto, così come previsto all'art. 8 "Funzionamento del Comitato di Gestione" della Convenzione.

Art. 6

I programmi di lavoro del Servizio Intercomunale sono indicati, con cadenza annuale, dalla Commissione Tecnica Consultiva Intercomunale di Protezione Civile, composta dai referenti operativi di cui all'art. 10 della Convenzione (compresi i Presidenti/Coordinatori delle singole realtà di volontariato), che si riunisce all'uopo obbligatoriamente entro la metà del mese di febbraio di ogni anno, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di Gestione.

Partecipa ai lavori della Commissione anche il Presidente del Comitato di Gestione, o altro amministratore dallo stesso designato all'interno del Comitato di Gestione.

Nella medesima seduta la Commissione Tecnica Consultiva individua le figure vicarie dei coordinatori su indicazione rispettivamente del Comitato di gestione, per quanto concerne il Dirigente Tecnico e del comitato di Coordinamento delle OO. V. per quanto concerne il Direttore Operativo.

Art. 7

Per la realizzazione delle proposte individuate dalla Commissione Tecnica Consultiva Intercomunale, la struttura intercomunale si avvarrà di un Comitato Operativo Intercomunale di Protezione Civile (C.O.I.).

Il C.O.I. è composto da 3 membri scelti tra i referenti tecnici dei servizi di Protezione Civile degli Enti associati, individuati dal Comitato di gestione durante la prima seduta di ciascun anno, nonché da 3 membri in rappresentanza del volontariato, individuati, all'inizio di ogni anno, dal Comitato di Coordinamento delle OO. V.

Oltre ad essi sono membri di diritto del C.O.I. anche i coordinatori dell'Ufficio associato, che hanno funzione direttiva dello stesso.

Esso coordina gli studi e le iniziative sulla previsione e prevenzione di calamità naturali e catastrofi, sulla predisposizione, l'attuazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza, sulla ricerca, raccolta e divulgazione di ogni informazione utile ai fini della protezione della popolazione, nonché coordina i servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, sulla base delle direttive impartite dall'Autorità locale di Protezione Civile.

Art. 8

Il C.O.I. si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno ed è convocato in forma scritta dai coordinatori dell'ufficio associato di Protezione Civile, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, salvo particolari e urgenti problemi che ne richiedono l'immediata convocazione.

Ciascun componente del C.O.I., volontario o dipendente pubblico, è tenuto ad assicurare la massima collaborazione ai coordinatori dell'Ufficio Associato nel perseguimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 8 bis

L'attivazione della Centrale Operativa, all'infuori delle attività esercitative, è autorizzata dal presidente del Comitato di Gestione su richiesta di un membro dello stesso e/o di uno o più coordinatori dell'Ufficio Associato.

La Centrale Operativa, una volta attivata, deve essere obbligatoriamente presidiata da un referente tecnico secondo un programma di reperibilità stabilito dal Comitato di Gestione durante l'ultima seduta di ciascun anno con riferimento al calendario di quello successivo.

E' ammessa la sostituzione del funzionario indicato secondo criteri di disponibilità, anche con personale volontario qualificato previa autorizzazione del Presidente del Comitato di Gestione.

Le modalità di funzionamento della Centrale Operativa sono contenute in un apposito manuale d'impiego.

Art. 9

Ai coordinatori dell'Ufficio Associato di Protezione Civile compete:

- a) assicurare la necessaria collaborazione del Servizio Intercomunale ai fini dell'attivazione sul territorio dei singoli Enti convenzionati dei piani di intervento da parte delle competenti strutture locali;
- b) sovrintendere alla funzionalità del Servizio Intercomunale nel suo complesso e della Sala Operativa;
- c) predisporre annualmente il calendario addestrativo per tutte le componenti operative del Servizio Intercomunale (sia di base che specialistiche, volontarie e non);
- d) prevedere e promuovere l'effettuazione di esercitazioni congiunte tra la struttura operativa e la popolazione;
- e) organizzare esercitazioni periodiche (almeno una all'anno su scenario unificato o parcellizzata sui più ambiti del territorio di competenza) per verificare la funzionalità del sistema di comando e controllo (verifica della reperibilità del personale, volontario e non, e dell'efficienza dei collegamenti);
- f) predisporre e mantenere, sulla base delle indicazioni della Commissione Tecnica Consultiva Intercomunale, l'attivabilità di una colonna mobile di soccorso per interventi anche al di fuori del territorio degli Enti convenzionati, in coordinamento con l'U.C.R. (Unità di Crisi Regionale), il C.C.S. (Centro Coordinamento Soccorsi) e il Dipartimento della Protezione Civile (gli interventi al di fuori del territorio degli Enti convenzionati potranno essere effettuati solo se espressamente approvati dal Comitato di Gestione, o, in caso di urgenza, dal Presidente dello stesso);

- g) informare periodicamente il Presidente del Comitato di Gestione del Servizio intercomunale dell'attività posta in essere secondo quanto espresso dal Comitato stesso, nonché di ogni altra novità significativa in ambito di protezione Civile, coadiuvandolo nell'azione di opportuna informazione nei confronti dei Sindaci degli Enti associati;
- h) sovrintendere all'aggiornamento continuo del piano di emergenza intercomunale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, punto 6 della Convenzione.

Art. 10

Le Associazioni di volontariato di Protezione Civile accreditate, al pari di quelle inserite nelle strutture di protezione civile degli Enti associati, possono essere incluse, su richiesta delle stesse e previa determinazione in tal senso del Comitato di Gestione, nel Servizio Intercomunale previa apposita convenzione. I Gruppi Comunali di volontariato di Protezione Civile di Enti diversi da quelli sottoscrittori della Convenzione, non possono aderire alla stessa se non per il tramite dell'Ente di riferimento, secondo la procedura di cui all'art. 13 della Convenzione stessa. Ai fini di quanto sopra è requisito indispensabile l'iscrizione ai registri regionali del volontariato.

Art. 11

Il personale dipendente degli Enti associati nonché quello delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile aderenti al Servizio Intercomunale è obbligatoriamente munito di omogeneo corredo vestiario operativo che recherà, quali simboli distintivi, i loghi e i riferimenti del Servizio Intercomunale, oltre a quelli dell'Ente o delle Organizzazioni/Associazioni di appartenenza. Analoga prescrizione è da ritenersi applicabile al corredo vestiario per funzioni specialistiche, secondo quanto prescritto dall'allegato capitolato tecnico facente parte integrante del presente Regolamento Organizzativo Parimenti i veicoli e i mezzi impegnati nella struttura intercomunale di Protezione Civile, indipendentemente dalla giuridica proprietà degli stessi, recano medesime livree cromatiche e sono muniti di apposito segno distintivo approvato dal Comitato di Gestione, sulla scorta del parere espresso dai coordinatori dell'Ufficio Associato.